




PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE B12
Emergenza alluvione – Viabilità – Urbanistica



Prot. 110 178

Teramo lì 5 - MAG 2014

OGGETTO: istituzione di limite di velocità pari a 30Km/h sulla SP n. 37 di Castelli fra le Km.che 6+800 e 7+200.

ALLA REGIONE ABRUZZO
SEZIONE CIRCOLAZIONE E TRAFFICO
VIALE BOVIO 425 - 65124 PESCARA

ALLA PREFETTURA DI TERAMO

ALL'UFFICIO PROVINCIALE
PROTEZIONE CIVILE c/o
PREFETTURA DI TERAMO

AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE TERAMO

AL COMANDO CORPO CARABINIERI TERAMO

AL COMUNE DI CASTELLI

AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI
TERAMO

ALLA ASL DI TERAMO

ALLE AUTOLINEE ARPA SEDE DI TERAMO

ALL'UFFICIO STAMPA SEDE

AL SITO INTERNET SEDE

Si comunica che con Ordinanza del Dirigente del Settore B12 n° 8 del 03/02/2013 che si trasmette in allegato, è stato istituito il limite di velocità massima pari a 30Km/h sulla SP n. 37 di Castelli fra le Km.che 6+800 e 7+200

IL DIRIGENTE
Arch. Danilo Antonio Crescia



ORDINANZA N° 8

TERAMO 5 - MAG 2014

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che a seguito dell'instabilità innescata dalle ultime precipitazioni piovose, la SP n. 37 di Castelli, in prossimità del capoluogo, è stata interessata da una frana di monte che ha invaso l'intera carreggiata stradale fra le Km. che 6+800 e 7+200;

ATTESO che allo stato attuale la normale circolazione stradale pur se ripristinata risulta compromessa dal fango residuo, che rende il piano stradale particolarmente sdruciolevole;

RITENUTO, in attesa della completa pulizia del piano stradale, di dover ridurre la velocità di transito dei veicoli, istituendo un limite di velocità massimo di 30Km/h;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo;

VISTO l'art. 70 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, l'istituzione del limite di velocità massima pari a 30Km/h sulla SP n. 37 di Castelli fra le Km. che 6+800 e 7+200.

Quanto sopra viene reso noto al pubblico mediante l'apposizione in prossimità del tratto stradale di appositi segnali stradali.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del D.L. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza

IL DIRIGENTE
Arch. Danilo Antonio Crescia